PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO

Art. 7

Importazione in franchigia ed esenzione dal diritto di licenza

Per la costruzione in Italia di navi mercantili per conto di nazionali e' concessa la importazione in franchigia daziaria, secondo le norme stabilite dal regolamento:

a) di tutti i materiali metallici greggi e semilavorati, degli alberi a manovella, delle linee d'asse, dei forni e fondi per caldaie, del legname, necessari alla costruzione dello scafo, dell'apparato motore, degli apparecchi o dei macchinari ausiliari di (bordo e delle parti di complemento, di arredamento marinaresco e di attrezzatura;

b) degli apparati motori completi, dei singoli complessi costitutivi di apparati motore (macchine, caldaie ed apparecchi ausiliari) o parti di essi o di apparecchi o macchinari ausiliari di bordo o parti staccate di essi. La importazione dei materiali di cui al presente articolo e' anche esente dal diritto di licenza.

Versione in vigore dal 23 marzo 1949, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento
Estremi	Legge 8 marzo 1949, n. 75
Capo	II — Provvidenze per le nuove costruzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 1949

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-della-industria-delle-costruzioni-navali-e/art-7-importazione-in-franchigia-ed-esenzione-dal-diritto-di-licenza

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it